



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

VERBALE della seduta del COMITATO per la Formazione dell'ALBO dei DELEGATI alle VENDITE presso il Tribunale

L'anno 2023 addì 20 del mese di luglio alle ore 16.00, in Ivrea nell'ufficio del Presidente, si è riunito il Comitato, di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c. come da decreto n. 72 del 13 luglio 2023, composto dai sigg.:

dott. Vincenzo BEVILACQUA	Presidente
dott. Augusto SALUSTRI	Magistrato addetto alle Esec.Imm.-nominato supplente
avv. Alessandro STRATTA	Delegato COA Ivrea
dott.ssa Paola AGLIETTA	Delegato ODCEC di Torino
notaio Annalisa CIGNETTI	Ordine Notai Biella-Ivrea

alla presenza della dott.ssa Anna ZOCCALI, funzionario giud.-SEGRETARIO

Dato atto che tra le parti si è avuta una prima riunione interlocutoria il 5 luglio 2023, il Comitato ritenuto necessario cristallizzare i criteri relativi approva il seguente

Regolamento:

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato per la formazione e la vigilanza dell'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c. presso il Tribunale di Ivrea

Art. 2

Il Comitato è composto *ex lege*:

- dal Presidente Tribunale per le funzioni di Presidente del Comitato;
- da un Giudice addetto alle esecuzioni immobiliari designato all'esito di interpello interno tra i giudici della sezione;
- dal Professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea;
- dal Professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino;

- dal Professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio Notarile dei Distretti di Ivrea e Biella

I Componenti in carica svolgono le funzioni fino alla loro sostituzione da parte degli organi che li hanno rispettivamente espressi.

Art. 3

Compiti del Comitato

Il Comitato esercita i compiti ad esso attribuiti dall'art. 179-ter disp.att. c.p.c. e, in particolare, sovrintende al primo popolamento dell'elenco e al suo periodico aggiornamento, autorizzando, con cadenza semestrale, le nuove iscrizioni e/o le conferme triennali, e, al termine di ciascun semestre, previa audizione dell'interessato, dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi e reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Art. 4

Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni -stabilendone l'ordine del giorno- fissando le fasce orarie di trattazione delle pratiche distinte per competenza del componente Professionista e nominando i relatori delle singole pratiche e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede, altresì, all'acquisizione delle informazioni concernenti il requisito della "condotta morale specchiata" dei richiedenti l'iscrizione nell'elenco e/o la conferma della stessa e a garantire il più agevole raccordo tra la Cancelleria e la Segreteria del Comitato al fine della tempestiva trasmissione dei provvedimenti di sostituzione dei professionisti iscritti nell'elenco, adottati dai giudici dell'esecuzione ex art. 591 bis, comma 11 c.p.c. a motivo del mancato rispetto dei termini e delle direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendite.

Art. 5

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno in due sessioni semestrali da fissarsi nei mesi di gennaio e luglio per provvedere in ordine:

- alle domande di iscrizione e/o conferma pervenute in tempo utile e che siano complete di tutta la documentazione necessaria entro la data della convocazione semestrale del Comitato;

- ai provvedimenti conseguenti alle sostituzioni dei professionisti disposte dai giudici dell'esecuzione nei confronti dei professionisti iscritti nell'elenco.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta.

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria, anche su richiesta di uno dei componenti, per documentate ragioni urgenti.

La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno tre giorni prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, con designazione dei relatori per le singole pratiche.

Art. 6

Deliberazioni

Sulle questioni di interesse generale il Comitato è composto da tutti e cinque i suoi componenti e può validamente deliberare quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti aventi diritto di voto.

Hanno diritto di voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sulle deliberazioni riguardanti le iscrizioni e/o conferme, cancellazione e sospensioni dei singoli professionisti il Comitato è composto dal Presidente, dal componente Giudice e dal componente Professionista, designato dal Consiglio dell'Ordine, iscritto nell'albo professionale a cui appartiene il richiedente l'iscrizione e/o la conferma ovvero il professionista sostituito dal giudice dell'esecuzione.

Nella composizione ristretta il Comitato può validamente deliberare quando siano presenti tutti e tre i suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti.

I componenti titolari o supplenti garantiscono la presenza alle riunioni e, in caso di impossibilità a partecipare di durata non preventivabile ovvero di situazioni di conflitto di interessi che ne giustifichino l'astensione, ne danno tempestiva comunicazione al Presidente e all'organo che li ha espressi al fine di una loro pronta sostituzione.

Le riunioni del Comitato vengono verbalizzate in forma sintetica dal Segretario sotto la sorveglianza del Presidente e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel regolamento per la protezione dei dati personali di cui al DGPR 2016/679.

Art. 8

Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito del Tribunale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza dei componenti del Comitato in composizione allargata.

Il Comitato approva il regolamento all'unanimità

Quanto al carattere chiuso-aperto dell'elenco in sede di prima applicazione e la circostanza che le scuole non sono ancora pienamente operative, dato atto delle novità normative recentemente introdotte, il Comitato stabilisce per il primo triennio di ritenere valide le domande di iscrizione che siano successivamente proposte e che saranno valutate nel corso delle due riunioni ordinarie semestrali calendarizzate rispettivamente nel luglio e nel gennaio.

Relativamente alla interpretazione dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione: il Comitato ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in ordine ai requisiti richiesti dall'art 179 ter disp. att. c.p.c. al fine di stabilire una linea uniforme, che sarà seguita nel vaglio delle domande:

1. ai fini dell'interpretazione del comma 4 n. 3) della norma, il Comitato delibera all'unanimità che in merito all'alternatività del requisito della residenza anagrafica o del domicilio professionale, fermo restando la necessità di iscrizione ad un solo elenco, si intende per "residenza" nel Circondario del Tribunale anche il domicilio professionale principale ovvero l'indirizzo dello studio professionale principale così dichiarato al rispettivo ordine di appartenenza, purché sia rispettato il requisito di unicità di iscrizione all'elenco di cui al comma 10.

2. ai fini dell'interpretazione del comma 5 lettera A):

A) relativamente alla materia: saranno computate le deleghe, ricevute da qualunque AG oltre che nell'ambito delle esecuzioni immobiliari, anche nelle divisioni endoesecutive

B) relativamente all'ambito temporale: saranno computati gli incarichi conferiti nel quinquennio precedente alla data di deposito della domanda, nonché incarichi precedenti purchè nel quinquennio decorrente dalla data di presentazione della domanda sia stata effettuata dal delegato attività inerente la delega conferita.

3. ai fini dell'interpretazione del comma 5 lettera C) si ritiene idonea l'attestazione di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando o accreditando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private. In caso di corsi organizzati da enti diversi dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dal Consiglio Nazionale del Notariato, anche delegando o accreditando gli Ordini locali il certificato dovrà attestare mediante il deposito della documentazione relativa, che il corso e il relativo esame finale si sono svolti nel rispetto delle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura.

Quanto alla definizione del requisito professionale, visto il parere del CNF n. 86 del 12/12/2018, che si esprime negativamente in merito all'iscrizione degli "Avvocati stabiliti" nell'elenco ex art. 179 ter disp.att. c.p.c. in ragione della carenza di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa e il D.Lgs. 139/2005 istitutivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che, all'art. 1, co.3, lett. d) riconosce ai soli iscritti nella Sezione A) Commercialisti dell'Albo la competenza tecnica per l'espletamento dell'incarico di ausiliario del Giudice.

Il Comitato delibera all'unanimità di escludere la possibilità di iscrizione dall'elenco sia per gli "Avvocati stabiliti" che per gli iscritti alla Sezione B) Esperti

Contabili dell'Albo con necessità, per i Commercialisti, di indicare nella domanda l'appartenenza alla Sezione A) dell'Albo.

Il Comitato all'unanimità ritiene che fino alla formazione dell'elenco i professionisti saranno nominati nel vigore degli elenchi attuali; che i professionisti nominati come custodi fino alla data odierna per esigenza di economicità ed organizzazione del lavoro ai sensi del penultimo comma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. potranno essere nominati come professionisti delegati anche in difetto di iscrizione nel nuovo elenco.

Quanto al requisito della specchiata moralità l'avv. Stratta nominato dal Consiglio dell'Ordine ritiene che per l'accertamento del requisito sia sufficiente la produzione del certificato dei carichi pendenti. Il dott. Salustri si dichiara contrario a tale interpretazione ritenendosi nei poteri del Comitato fare accertamenti ulteriori. La dott.ssa Aglietta si associa all'indicazione del dott. Salustri. La dott.ssa Cignetti si associa all'indicazione del dott. Salustri.

LA Commissione, con maggioranza di quattro voti ad uno, non accoglie la proposta dell'avv. Stratta, ritenendo che il requisito vada esaminato nel caso concreto.

La domanda dovrà quindi essere corredata dai seguenti documenti:

- 1 autorizzazione al trattamento dei dati personali;
2. certificato generale del Casellario Giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
5. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza (o domicilio professionale principale) nel Circondario del Tribunale;
6. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale e dell'assenza di provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione in atto;
7. copia fronte-retro di documento di identità in corso di validità e codice fiscale;
8. ricevuta di pagamento della somma di euro 16,00, mediante delega bancaria, con F23;
9. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del 5 comma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. e dunque:

a) di avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;

b) di essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 144 del 12/08/2015 e avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando o accreditando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Il Presidente indica che è in corso di attivazione apposito link per accettazione delle domande da inviarsi in forma telematica, che si confida di avere disponibile entro il corrente mese;

il termine di presentazione delle domande potrebbe quindi essere collocato entro la metà del prossimo ottobre.

LA Commissione delibera di dare termine iniziale per l'inserimento delle domande nel sistema informatico all'11 settembre 2023 e termine finale al 16 ottobre 2023.

LA prima riunione della Commissione per la valutazione delle domande al 25 ottobre 2023 ore 15,00.

Il Presidente è delegato a dar corso alle operazioni di pubblicazione del bando.
Verbale chiuso alle ore 18,30

IL PRESIDENTE

IL MAGISTRATO

IL DELEGATO COA IVREA

IL DELEGATO ODCEC TORINO

IL DELEGATO ORDINE NOTAI

IL SEGRETARIO
